



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Notizie Utili 24

Insediato un gruppo di lavoro per l'applicazione dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso

Si è tenuto oggi, 17 giugno 2021, un incontro tra ARAN, Fondo Perseo-Sirio e le Amministrazioni centrali rappresentate all'interno dell'Assemblea dei delegati del Fondo sull'ipotesi di accordo, sottoscritta l'8 aprile 2021, che regola le modalità di adesione a Perseo-Sirio, anche mediante silenzio-assenso.

Si ricorda che l'ipotesi di accordo in questione non è ancora applicabile poiché deve ancora concludere l'iter dei controlli.

L'incontro è servito a condividere alcune prime informazioni sull'applicazione dell'accordo e ad insediare un gruppo di lavoro congiunto che dovrà accompagnare la futura ed imminente fase della sua attuazione, con un'azione di supporto alle amministrazioni coinvolte. Al gruppo di lavoro partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con ampio interesse nel fornire contributi e riscontri. Un altro gruppo di lavoro sarà insediato a breve per impostare analoghe azioni di accompagnamento rivolte al sistema regionale e delle autonomie.

A tal fine, analizzando le varie fasi ed i principali passaggi che le Amministrazioni si troveranno ad affrontare, il gruppo di lavoro condividerà circolari informative ed operative, documentazione e moduli da mettere a disposizione delle Amministrazioni e dei dipendenti interessati.

In una visione d'insieme sono stati coinvolti anche "ulteriori attori" quali NoiPA e INPS in attività di adeguamento delle procedure dei flussi informativi e contributivi.

Un assistente amministrativo, eletto nella RSU, che successivamente ha accettato un incarico di supplenza temporanea su posto da DSGA in altra istituzione scolastica, decade dalla carica di componente RSU?

Nel merito si fa presente che l'art. 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 prevede che "Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."

La predetta disposizione si configura come norma di miglior favore in quanto consente ad un dipendente, già in servizio presso una Scuola, di avere un altro rapporto di lavoro a tempo determinato, in un diverso Istituto scolastico, per migliorare la sua posizione economica e professionale. Nell'ambito di tale disciplina, al prevalente interesse del dipendente viene posto, dalle parti negoziali, un preciso limite per quanto riguarda la durata dell'incarico che, al fine di evitare ricadute negative sull'organizzazione del lavoro, non può essere inferiore all'arco temporale di un anno.

Di contro, l'art. 3 parte II dell'Accordo quadro 7 agosto 1998, rinnovato dall'art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015, prevede che per poter essere eletto quale componente della RSU è necessario che il lavoratore sia in servizio. Trattandosi di requisito per l'eleggibilità, la condizione citata deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica. Pertanto, qualora il lavoratore eletto nella RSU non presti più servizio nell'Amministrazione (pensionamento, trasferimento, assegnazione provvisoria, comando presso un'altra Amministrazione, contratto a tempo determinato, etc.), si verifica un caso di decadenza "automatica".

In tale ipotesi la RSU deve verificare se in base alla regola generale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ACQ citato - ovvero che "La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento" - la RSU possa ancora considerarsi validamente costituita.

E' possibile la fruizione dei permessi per l'espletamento del mandato e dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî ad ore qualora il dipendente/dirigente sindacale sia in smart working?

Per quanto di competenza, si fa presente che la regola generale prevede che sia i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî che i permessi per l'espletamento del mandato possano essere fruiti sia ad ore



COORDINAMENTO TERRITORIALE

che a giornate (art. 10, comma 1 per i permessi per l'espletamento del mandato e art. 13, comma 1 per i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî del CCNQ 4/12/2017 come modificato dal CCNQ 19/11/2019).

Sul punto, appare utile ricordare che la funzione di qualsiasi tipologia di permesso è quella di consentire al lavoratore di interrompere la propria attività durante l'orario di lavoro.

Pertanto, con riguardo alla possibilità di fruizione di permessi sindacali retribuiti ad ore per il personale che rende la propria prestazione lavorativa in smart working, questa Agenzia è dell'avviso che le due fattispecie non siano a priori incompatibili. (CQRS162a)

Sezione Terza sede giurisdizionale sentenza n.4172/2021 Pubblico impiego - Progressioni verticali - Necessario possesso titoli studio utili per accesso dall'esterno

I giudici amministrativi con questa sentenza hanno ribadito che per partecipare alle procedure "speciali" di progressioni verticali, attivate dalle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, in conformità alle disposizioni previste dall'art.22, comma 15, del d.lgs n.75/2017 (cosiddetta Riforma Madia), come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020, per il solo triennio 2018/2020, prorogato al 2020/2022, le amministrazioni "possono derogare al principio del concorso pubblico con riserva di posti per i propri dipendenti e procedere alle progressioni verticali con procedure selettive esclusivamente interne, ma per la partecipazione al concorso è necessario che i concorrenti siano in possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso dall'esterno alla categoria, ossia dei titoli richiesti per l'accesso al pubblico impiego a seguito di un ordinario concorso aperto a tutti i candidati."

Sezione giurisdizionale Veneto sentenza n.99/2021 Enti Locali – Danno Patrimoniale –

Il Collegio in merito al risarcimento del danno cui è stato condannato un dipendente, per fatti accertati in sede penale che hanno prodotto un danno all'Ente, articolato nelle due voci di danno patrimoniale diretto, nonché di danno all'immagine dell'Ente medesimo, motivano la quantificazione del danno di immagine, stabilita nella misura del doppio rispetto al danno patrimoniale, evidenziando che: "il convenuto deliberatamente e ripetutamente ha violato le regole che presidono il comportamento di un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, arrecando un grave danno all'immagine dell'Ente di appartenenza, dimostrato dall'impatto mediatico della vicenda riportato in diversi articoli di stampa, soprattutto nell'ambito locale, anche in ragione dell'esito del processo penale sfociato in una sentenza definitiva di condanna e dell'esito del procedimento disciplinare concluso con il licenziamento senza preavviso; I comportamenti tenuti dal convenuto in questa vicenda hanno gravemente pregiudicato la credibilità dell'Ente, ponendo in dubbio l'attendibilità e l'affidabilità dell'attività istituzionale svolta dal personale del Comune, che deve ispirarsi ai principi costituzionali di sana amministrazione pubblica, ai sensi degli art. 97, 98, 54 comma 2, 28 della Costituzione, come precisati nel Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000 del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni."

Prestazioni assistenziali parzialmente riconosciute: quando scatta la decadenza?

Il termine di decadenza (di tre anni) introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte e trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17430/21; depositata il 17 giugno) Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17430/21, depositata il 17 giugno, la cui motivazione ripercorre l'orientamento già tracciato dalle sezioni Unite negli ultimi anni.

Distorsione e caduta in ufficio per la dipendente del Ministero: possibile l'indennizzo INAIL

Riprende vigore la richiesta avanzata da una dipendente del Ministero della Giustizia. Possibile, secondo i giudici, parlare di infortunio sul lavoro, poiché l'incidente capitato alla donna si è verificato in ufficio quando ella si è alzata dalla propria scrivania per prelevare alcuni fascicoli da un tavolo. (Corte di Cassazione, sez. VI



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Civile – L, ordinanza n. 17336/21; depositata il 17 giugno) Plausibile il riconoscimento dell'indennizzo INAIL per la dipendente del Ministero della Giustizia vittima di una distorsione – con conseguente caduta – in ufficio mentre si accingeva a prelevare alcuni fascicoli

Prima la spesa e poi il mare: licenziato il lavoratore in permesso grazie alla legge 104

Fatale il controllo effettuato da un investigatore su incarico dell'azienda. Il dipendente è stato beccato a utilizzare in modo illecito i due giorni concessigli per prestare assistenza alla madre. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 17102/21; depositata il 16 giugno) Legittimo il licenziamento del lavoratore che ha sfruttato i giorni di permesso concessigli dall'azienda, alla luce della legge 104, per fare la spesa e per andare al mare con la propria famiglia

Agenzia Entrate: regime fiscale retribuzione anni precedenti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 408 del 16 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle retribuzioni corrisposte per prestazioni maturate nell'anno precedente.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

In base al principio di cassa, sancito dall'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir), disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che **sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).**

Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:

- **derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti; oppure,**
- **sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti.**

Conseguentemente, **la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione.**

Pertanto, qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E).

In relazione alla fattispecie in esame, si osserva che gli emolumenti incentivanti per lo svolgimento di attività ispettive, svolte nel secondo semestre dell'anno, sono erogate nell'anno immediatamente successivo a quello di maturazione e che la mancata erogazione nel medesimo periodo d'imposta, al quale i predetti emolumenti si riferiscono, è dovuta ad una "causa giuridica" sopravvenuta, ovvero all'emanazione di un atto amministrativo qual è il decreto direttoriale.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir elenca, senza altra indicazione, quelle che sono le cause giuridiche il cui sopraggiungere legittima l'applicazione della tassazione separata.

Pertanto, dal momento che nella fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato, il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una "causa giuridica", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale



COORDINAMENTO TERRITORIALE

dell'Amministrazione istante, che interviene l'anno successivo a quello cui i descritti emolumenti incentivanti si riferiscono, si è dell'avviso che nel caso in esame la retribuzione incentivante sia da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

Licenziabile il dipendente pubblico per il lavoro svolto in impresa privata anche se assolto in sede penale

La Corte ha evidenziato delle perplessità sui presunti disturbi psichici del dipendente dal momento che non assumeva psicofarmaci. Per il lavoratore in malattia, sorpreso a effettuare un'altra attività, scatta il licenziamento anche nel pubblico impiego. Lo precisa la [Cassazione con la sentenza n. 15465/21](#). Con decisione del 6 febbraio 2019 n. 48 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza che aveva accolto la proposta dell'Agenzia del demanio dichiarando legittimo...

Danno erariale, nessun automatismo applicativo tra assoluzione ed efficacia extra-penale del giudicato

In presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'osservanza dell'articolo 652 del codice di procedura penale non comporta alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste» non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa. Questa è la posizione espressa dai giudici della terza sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte de conti con la [sentenza n. 273/2021](#).

DETRAZIONE DISPOSITIVI MEDICI: MATERASSO ORTOPEDICO

I materassi ortopedici e antidecubito sono stati inseriti dal Ministero della salute tra i dispositivi medici (decreto legislativo n. 46/1997). Per poter richiedere la detrazione dall'Irpef del 19%, oltre al documento fiscale di acquisto (scontrino o fattura, da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico), occorre conservare la documentazione dalla quale si evinca che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, per l'acquisto di un dispositivo medico si conserva il diritto alla detrazione anche quando il versamento è stato effettuato in contanti (comma 680 della legge n. 160/2019).

CASA DEI FAMILIARI, INTERESSI DETRAIBILI

Via libera alla detrazione sugli interessi del mutuo concesso per la ristrutturazione dell'abitazione principale di un familiare, purché quest'ultimo abbia preso la residenza entro sei mesi dalla fine dei lavori. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 16984 del 16 giugno 2021, ha accolto il ricorso di un uomo al quale il fisco aveva chiesto 15 mila euro di Irpef, negandogli la detrazione degli interessi sul mutuo preso per ristrutturare casa della madre. In fondo alle motivazioni gli Ermellini concludono espressamente che a mente degli artt. 10, comma 3 bis, e 15, comma 1 ter, del d.P.R. 917 del 1986, n. 917, nonché dell'art. 2, comma 2, del D.M. 30 luglio 1999, n. 311, il diritto alla detrazione degli interessi è condizionato alla destinazione dell'immobile, per il quale è stato contratto il mutuo, ad abitazione principale del proprietario, ovvero del titolare di altro diritto reale, o di un suo familiare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori.

BONUS VACANZE

C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruire del bonus vacanze anche presso agenzie di viaggio e tour operator. Nell'area tematica dedicata disponibile la [guida aggiornata](#) su come richiedere il bonus. Inoltre, all'interno del cassetto fiscale dell'area riservata è possibile visualizzare la notifica di avvenuto utilizzo.